

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		GIOVANARDI	230, 231
Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (2191)	226.	NOBERASCO	231
PRESIDENTE	226, 227, 228, 229	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
ARMATO	228	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (2189)	232
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	228	PRESIDENTE	232, 234, 235
GRAMEGNA	227	ARMATO	233, 235
MANCINI VINCENZO	226, 228	DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	235
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		NOBERASCO	233
Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (<i>Approvato dal Senato</i>) (2165)	229		
PRESIDENTE	229, 230, 231, 232		
BIANCHI FORTUNATO	229, 231		
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	232		

La seduta comincia alle 10,10.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 16 maggio 1973.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato il 16 maggio 1973, mira ad introdurre alcune delle nuove norme relative all'assicurazione generale obbligatoria — soprattutto dopo le modifiche apportate a quel sistema previdenziale dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 — nella speciale disciplina previdenziale prevista per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; ciò anche in relazione ad accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro fino dal 1971.

I punti essenziali del disegno di legge si possono ricondurre innanzitutto alla modifica del sistema tecnico finanziario del fondo. Con l'articolo 1 si ordina, infatti, il fondo sul sistema tecnico finanziario della ripartizione anziché su quello della copertura di capitali, che ha finora regolato il fondo stesso. Il sistema della ripartizione non prevede la costituzione di riserve, ma il disegno di legge prevede ugualmente la costituzione di una speciale riserva commisurata, alla fine di ciascun anno, all'importo di cinque annualità delle pensioni in pagamento. Si sostiene — ed in parte può esser vero — che ciò serve ad evitare improvvisi squilibri finanziari. Rilievi vengono mossi circa l'entità della speciale riserva, che è stata valutata, al 31 dicembre 1972, in circa 68 miliardi e 555 milioni di lire. Si ritiene che, in relazione anche alla circostanza che il fondo di riserva ammonta a circa 150 miliardi e 820 milioni di lire e che, restando invariato il contributo, la riserva legale stessa e l'avanzo patrimoniale ammonterebbe al 31 dicembre 1976 a 284 miliardi e 284 milioni di lire, basterebbe una speciale riserva pari ad una annualità e cioè a circa 13 miliardi e 711 milioni di lire.

Rilievi vengono mossi anche in relazione al silenzio circa l'impiego dell'attuale fondo di riserva. Se l'equilibrio finanziario del fondo non è compromesso, non si vede perché non debba prevedersi l'impiego di fondi accumulati in direzione della soddisfazione di aspettative dei lavoratori interessati.

In secondo luogo, assume importanza essenziale l'allargamento della base retributiva ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni. Con l'articolo 2, infatti, il concetto di retribuzione viene esteso comprendendo, dal 1° gennaio 1971, voci precedentemente escluse come quelle sulla indennità di mensa, sulla quattordicesima mensilità e sul premio annuo o premio aziendale. Più volte è stato rilevato — e non è superfluo farlo anche in questa occasione — che unica dovrebbe essere la definizione di retribuzione ed il riferimento non può che essere fatto all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In terzo luogo, sono punti qualificanti quelli relativi alla rivalutazione delle pensioni in corso al 1° gennaio 1971, all'aumento del trattamento minimo per le pensioni dirette, alla maggiorazione delle pensioni ai superstiti, all'introduzione del trattamento minimo per le pensioni ai superstiti. Questo è il contenuto degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Il minimo per le pensioni dirette viene elevato a lire 780 mila annue (dalle attuali 461.500), oltre alla maggiorazione di 13 mila lire annue per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo.

Per le pensioni ai superstiti viene previsto dall'articolo 6 che il minimo non può essere inferiore al 70 per cento del trattamento che spettava o sarebbe spettato al pensionato od all'assicurato.

Gli articoli 7 ed 8 apportano alcune modifiche relative alle condizioni per il diritto a pensione da parte dei superstiti, armonizzando le disposizioni con quanto previsto in materia nell'assicurazione generale obbligatoria.

Altro allineamento con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria è rappresentato dalla estensione al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia delle disposizioni concernenti la concessione della pensione di anzianità. Non so quanto sia opportuno introdurre, però, modificazioni rispetto a quanto previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 11, in applicazione di quanto già previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, introduce l'equiparazione delle quote di maggiorazione della pensione per carichi fami-

liari alla misura degli assegni familiari dei lavoratori dell'industria. La disposizione è corretta perché chiaramente rispondente a quanto previsto dalla richiamata legge n. 153.

Così per quanto riguarda la modifica dell'attuale sistema di scala mobile che viene sostituito dalla perequazione automatica prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche se vengono introdotte misure di garanzia particolare per quanto riguarda il minimo, per le pensioni dirette, su cui applicare la perequazione (lire 90 mila mensili).

Il disegno di legge prevede, infine, l'elevazione della retribuzione massima pensionabile, il riscatto del periodo del corso legale di laurea e dei periodi di servizio militare o equiparati, la regolarizzazione della posizione assicurativa in caso di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta, nonché dei periodi di apprendistato, e, per i casi di assenza dal lavoro, senza retribuzione o con la retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro.

La norma transitoria dell'articolo 17 mira a far beneficiare dell'allargamento della base retributiva prevista dal 1° gennaio 1971 all'articolo 2 del disegno di legge anche gli iscritti al fondo che liquidino la pensione nel triennio 1971-1973.

Il disegno di legge è stato approvato al Senato con il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi.

Non sono mancati rilievi e riserve che risalgono alle considerazioni ripetute in occasione dell'esame di tanti provvedimenti relativi a singoli fondi previdenziali ed a particolari categorie.

Riserve permangono per ciò che in particolare concerne la previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, sia in relazione all'iscrizione al fondo del personale dirigente, sia per la mancanza di un massimale per le misure delle pensioni.

Già in altra occasione in questa Commissione sono state poste in evidenza delle sperequazioni particolari, che, senza voler contestare il diritto degli assicurati ad ottenere un trattamento di previdenza corrispondente al gettito contributivo, si possono definire senz'altro dannose.

In linea più generale, ad evitare di legiferare di continuo senza un indirizzo generale univoco, affrontando i singoli problemi separatamente e spesso senza preoccuparsi di armonizzare le nuove norme con quelle preesi-

stenti, dando perciò origine ad uno sviluppo disorganico e difforme della legislazione, occorre, nella prospettiva unitaria della sicurezza sociale, superare la tradizionale settorializzazione degli interventi, fissare un indirizzo generale per una riforma complessiva del sistema.

Trattamenti particolari e norme settoriali finiscono con l'istituzionalizzare situazioni di palesi disuguaglianze, legittimare stati di ingiustizia e posizioni di privilegio che provocano tra l'altro pericolose tensioni sociali e rappresentano comunque uno stimolo ricorrente per spinte e richieste successive in altri settori. Il Governo deve, con tutta la possibile sollecitudine, dare una risposta adeguata, nel momento in cui dovrà affrontare i necessari ed adeguati rimedi in via di urgenza, in relazione soprattutto alla estrema arretratezza di tutto il sistema pensionistico antecedente ed alla precaria situazione della nostra occupazione, che rende estremamente difficile il raggiungimento della anzianità di lavoro e quindi assicurativa e di contribuzione che darebbe titolo alla pienezza del trattamento pensionistico.

Senza discostarsi dal preciso riferimento ad obiettivi generali, occorre dare risposta ai problemi particolari da tempo chiaramente individuati, come l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, la revisione della vigente disciplina sulla invalidità pensionabile, l'elevazione e l'unificazione dei minimi di pensione, nonché una diversa disciplina dei trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 e quindi con rendimento pensionistico contributivo e non retributivo.

Mi è sembrato doveroso e opportuno all'inizio dell'attività del nuovo Governo in occasione della discussione di questo provvedimento, di cui raccomando alla Commissione l'approvazione anche considerando che è dal 1971 che le categorie attendono una risposta in base agli accordi intervenuti e che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, richiamare dei principi di carattere generale sui quali mi auguro che subito dopo le ferie estive ci si possa intrattenere fissando degli obiettivi di fondo sui quali poter articolare singole norme e provvedimenti riguardanti specifiche categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Esattamente un anno fa avemmo modo di occuparci, in sede di conversione in legge di un decreto-legge relativo

all'aumento di alcuni trattamenti pensionistici, di tutta la materia. In quella sede furono affrontate le questioni che oggi ritornano sul tappeto relative all'aumento dei minimi, al collegamento tra pensioni e salari, all'unificazione del sistema assicurativo italiano per garantire a tutti i cittadini un minimo di pensione. E vi fu l'impegno del Governo (di un Governo che oggi non c'è più) ad affrontare complessivamente l'intera materia. Questo impegno non è stato mantenuto e ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento ancora una volta settoriale e che presenta alcune discrepanze con la normativa generale. Si potrebbero in questa sede riprendere tutte le osservazioni già mosse dal gruppo comunista al Senato; tuttavia riteniamo che non si debba ulteriormente ritardare l'approvazione di questo provvedimento, perché andrebbe a danno dei pensionati del settore che da anni attendono un miglioramento del loro trattamento. È evidente che le questioni che si pongono oggi si porranno sempre fino a quando non arriveremo ad una soluzione generale del problema; pur tuttavia riteniamo che il disegno di legge al nostro esame meriti di essere approvato.

ARMATO. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Gramigna circa l'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge al nostro esame.

Vorrei però far osservare al relatore Mancini che il discorso dei « tetti pensionistici » rischia di vanificarsi nella misura in cui non viene ad essere affrontato in modo organico e complessivo. Riterrei quindi utile ed opportuno per la Commissione poter disporre di un quadro complessivo e conoscere l'orientamento di principio del nuovo Governo per quanto riguarda una politica di fiscalizzazione di questo settore, anche per colpire gli alti redditi di previdenza nel settore privato e pubblico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Il collega Gramigna ha sostanzialmente espresso un parere favorevole al provvedimento, pur rifacendosi ai rilievi già mossi dal suo gruppo nell'altro ramo del Parlamento. Dato che nella mia relazione mi sono già richiamato alla necessità di affrontare al più presto un quadro di carattere generale, non ho risposte particolari da dargli.

Al collega Armato vorrei dire che, anche non trattando espressamente il problema riguardante i « tetti pensionistici », ho posto una esigenza senza ancora articolare quale è o quale potrebbe essere il sistema più corretto.

Si pone anche il problema riguardante i trattamenti pensionistici di funzionari di enti pubblici e privati, che va rivisto. Esiste già ed è funzionante un meccanismo fiscale per cui quando l'importo della pensione supera una certa misura viene tolta la parte eccedente. Qualunque sia il sistema, ritengo che lo Stato non possa impegnarsi a garantire un trattamento di pensione che superi un certo importo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio l'onorevole relatore per la chiara e precisa esposizione e nello stesso tempo gli onorevoli Gramigna e Armato che sono intervenuti nel dibattito.

In verità non si può nascondere che questo sia un modo frammentario di affrontare la materia pensionistica, ed è naturale che gli onorevoli colleghi abbiano preso lo spunto dalla presente discussione per sottolineare alcuni aspetti di carattere fondamentale, che dovremo approfondire in un prossimo futuro.

È evidente che il Ministero del lavoro non potrà non tenere in primo piano la necessità di perfezionare il nostro sistema pensionistico, sulla scorta anche di incontri che si sono avuti nel recente passato con le organizzazioni sindacali; e penso che uno dei temi principali che il Ministro tratterà sarà quello pensionistico.

Per quanto riguarda lo specifico provvedimento oggi al nostro esame, mi compiaccio che tutti i gruppi politici siano favorevoli alla sua approvazione nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Come è stato già ampiamente ricordato, il provvedimento prevede alcune cose molto importanti, tra cui l'aumento delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 1971 in misura variabile, l'ampliamento delle retribuzioni prese a base per il calcolo dei contributi delle prestazioni, l'estensione dell'istituto della pensione di anzianità agli iscritti al Fondo, la maggiorazione della pensione per tutti i familiari a carico del pensionato, maggiorazione che attualmente è limitata ai soli figli a carico. Vi è poi una più favorevole disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni, ed infine la trasforma-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

zione della gestione del Fondo dal sistema tecnico-finanziario della copertura di capitali a quello della ripartizione.

Di fronte alla portata notevole del provvedimento che accoglie molte esigenze della categoria, desidero rilevare che al Senato non furono apportate altro che lievi modifiche di carattere tecnico, che non hanno intaccato la sostanza del provvedimento. Quindi il Governo raccomanda vivamente ai membri della Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi sanno, siamo in attesa che la V. Commissione ci trasmetta il parere sul provvedimento; pertanto occorre rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (Approvato dal Senato) (2165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri », già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1973.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. In applicazione dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la maggior parte delle unità ospedaliere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, sono state costituite, fin dal gennaio 1971, in enti ospedalieri e come tali godono di una autonomia di gestione e di amministrazione.

Particolari difficoltà sono subito insorte circa i trattamenti economici e quelli di previdenza e di quiescenza spettanti al personale addetto alle stesse nuove unità ospedaliere e proveniente dalle precedenti case di cura gestite dagli enti previdenziali, al punto che ancora oggi di fatto lo stesso personale, pur prestando servizio in altri enti, è considerato giuridicamente dipendente dagli enti originari, i quali continuano a corrispondere a tale personale le retribuzioni, sia pure a titolo di anticipazioni su somme dovute per rette di degenza per propri assicurati ricoverati.

Infatti, non è stato possibile procedere alla emanazione dei decreti di trasferimento dello stesso personale in relazione alla genericità, e perciò insufficienza, della norma dettata dallo articolo 59 della stessa legge n. 132, per quanto si riferisce ai trattamenti di previdenza e di quiescenza che implicitamente dovrebbero garantire la conservazione dei diritti acquisiti dal trasferendo personale, in considerazione delle diverse forme previdenziali assicurative cui nel nuovo *status* devono essere soggetti.

Tale esigenza, immediatamente avvertita dai lavoratori dipendenti e dai sindacati confederati del settore, ha dato origine ad una lunga e complessa trattativa sindacale con i ministeri interessati, e cioè della sanità, del lavoro e del tesoro, sfociata nel luglio 1971 in una intesa che è il presupposto del disegno di legge n. 770 presentato al Senato il 17 gennaio 1973.

Lo stesso disegno di legge, migliorato in sede referente dall'XI Commissione dell'altro ramo del Parlamento, è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea nella seduta del 15 gennaio 1973 nella forma che oggi è al nostro esame.

Il provvedimento n. 2165, quindi, a parere del relatore, corrisponde pienamente alla attesa delle parti interessate, in quanto reca norme intese ad ovviare per l'ennesima volta a difficoltà che insorgono allorché i lavoratori — quale è il caso della categoria qui interessata — cessando da un loro originario *status* giuridico, anche in adempimento di norme di legge, per assumerne uno diverso, debbano entrare nel campo di applicazione di forme assicurative sostitutive delle assicurazioni generali.

La fattispecie richiama ancora una volta, se ve ne fosse stato bisogno, la nostra attenzione su uno dei più grossi nodi che tanto interesse suscita in ogni parte politica; ci riferiamo al nodo dell'ordinamento previden-

ziale italiano, che vorremmo sciogliere nel modo più confacente per dare definitiva organicità al nostro sistema e soprattutto una giusta dimensione, eliminando sperequazioni di trattamento tra i vari lavoratori italiani ancora oggi inquadrati in plurime forme assicurative, come appunto nel caso preso in considerazione.

Per concludere la mia relazione, vorrei brevemente fare alcune annotazioni sul merito del provvedimento. Con l'articolo 1 vengono riconosciuti ai fini pensionistici e quiescenziali nei corrispondenti trattamenti del nuovo ordinamento tutti quelli ritenuti utili per l'assicurazione originaria. Lo stesso trattamento è previsto per tutti i soggetti assunti dagli istituti in data successiva agli scorpori ma prima della nomina dei commissari per la provvisoria gestione degli enti ospedalieri.

L'articolo 2 riconosce al personale di cui all'articolo 1 o ai loro superstiti a carico della cassa pensioni il trattamento di quiescenza più favorevole tra quello assicurato dalle Casse stesse e quello spettante al corrispondente pari grado che sia rimasto in servizio all'ente di provenienza.

Secondo le tabelle di equiparazione allegato allo stesso provvedimento è stabilita la limitazione dell'assegno vitalizio a carico dell'INADEL in base all'effettivo servizio prestato.

L'articolo 3 garantisce allo stesso personale o ai superstiti l'indennità di buonuscita secondo gli ordinamenti dell'INADEL. Anche in questo articolo si può riscontrare un miglioramento apportato dall'altro ramo del Parlamento inteso ad offrire anche la facoltà ai soggetti interessati di optare per il trattamento migliore, qualora migliore fosse il trattamento originario nei confronti di quello che dovrebbe essere praticato secondo il nuovo ordinamento.

L'articolo 4 prescrive che l'assistenza di malattia compete al personale contemplato nell'articolo 1 secondo la legislazione dello INADEL.

L'articolo 5 definisce le modalità ed i limiti per l'esercizio della facoltà di opzione, per consentire ad alcune categorie di dipendenti di restare alle dipendenze dell'INPS.

L'articolo 6 fissa il campo di applicazione della legge, escludendo che i primi quattro articoli di essa si possano applicare al personale che esercita la facoltà di opzione rimanendo alle dipendenze dell'INPS ed al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto di impiego o di lavoro con

gli istituti di provenienza prima della entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 detta ancora norme per il personale cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 dispone norme relative all'inquadramento del personale assunto dagli enti originari per le esigenze delle unità ospedaliere scorporate.

Con l'articolo 9 si è inteso dettare norme per consentire ai medici delle unità sanitarie scorporate, che non abbiano potuto farlo prima, di riscattare i periodi di studio universitario a fini pensionistici.

Con l'articolo 10 si è voluto consentire il recupero delle somme per gli oneri relativi al personale mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data dei decreti di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Infine, con l'articolo 11, che ha carattere di disposizione transitoria, si è inteso prorogare di un anno il termine per l'esercizio della facoltà di opzione.

Sento il dovere di porre in evidenza l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge n. 2165 per l'anomala posizione in cui si trovano i lavoratori interessati, i quali risultano essere dipendenti di enti non gestori delle stesse unità ospedaliere presso le quali prestano la loro opera, godendo di un trattamento economico diverso da quello riservato ai colleghi assunti dopo che gli enti ospedalieri stessi sono stati scorporati.

Sono certo che tutti i membri della Commissione vorranno convenire con il relatore sulla necessità di approvare il disegno di legge in discussione al fine di porre rimedio a tante situazioni anacronistiche che di tale disegno di legge sono il presupposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANARDI. A nessuno sfugge l'urgenza del provvedimento al nostro esame. D'altra parte, assistiamo a pressioni notevoli che vengono esercitate dalle organizzazioni sindacali ed a sollecitazioni da parte dei lavoratori interessati. Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla giustezza del provvedimento. Ma esso ha dei limiti, rappresentati da due ingiustizie che vanno senz'altro riparate, anche se interessano soltanto gruppi ristretti di lavoratori. Sono esclusi dal provvedimento, infatti, gli ex dipendenti dell'Istituto Santo Andrea per la cura dei tumori, oggi ricompresi nel Pio Istituto Santo Spirito di Roma,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

il quale è stato dichiarato pure esso ente ospedaliero con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 131. Tali dipendenti presentano gli stessi requisiti degli altri soggetti ammessi ai benefici del disegno di legge in discussione.

NOBERASCO. Da quale istituto erano assicurati costoro?

GIOVANARDI. Dall'INPS, credo.

Occorre dunque eliminare tale disparità di trattamento. A tale riguardo, presenterò un emendamento inteso a porre rimedio alla esclusione di tali gruppi di lavoratori dal trattamento riservato ai dipendenti di tutti gli enti ospedalieri in applicazione della legge ospedaliera.

La seconda ingiustizia riguarda l'esclusione dal provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, del personale medico andato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge. Anche a questa ingiustizia bisogna porre rimedio con urgenza.

NOBERASCO. Ritengo che le considerazioni dell'onorevole Giovanardi, che devono trovare una soluzione senza comunque ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, siano una ulteriore conferma della indispensabilità di addivenire ad una ristrutturazione dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 3 della legge ospedaliera afferma che tutti gli enti ospedalieri che erano alle dipendenze di altri enti pubblici vengono eretti in enti ospedalieri autonomi, affinché i loro servizi possano essere prestati alla collettività e non solo agli assicurati. Questo è un concetto giusto, che pone in rilievo la indispensabilità della riforma sanitaria, in modo da addivenire ad un trattamento unico. Ho fatto questa osservazione per sottolineare il fatto che specificamente la legge già affermava, all'articolo 59, la necessità di trasferire contestualmente all'erezione in ente autonomo dell'ente ospedaliero, la posizione assicurativa dei dipendenti da quell'ente alle nuove gestioni assicurative, cioè ai fondi di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. Naturalmente, la legge non poteva stabilire le metodologie da seguire, ed è stata necessaria una discussione tra Governo e sindacati che è durata più di cinque anni. Per evitare di protrarre ulteriormente le attese dei lavoratori interessati, siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento al nostro esame, pur sottolineando la necessità che gli impegni, dal precedente Governo disattesi, di

addivenire ad una soluzione secondo criteri di parità di trattamento siano al più presto assolti, in modo da non trovarci ancora una volta davanti provvedimenti di questa natura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Ringrazio i due colleghi intervenuti nella discussione e desidero anch'io riaffermare la necessità che Parlamento, Governo e tutte le forze del lavoro pongano bene attenzione a questo « nodo » che ancora sussiste nell'ordinamento previdenziale italiano e che intendiamo al più presto sciogliere, per dare organicità a tutto il sistema. In quel momento, non avremo più bisogno di norme particolari da elaborare quando un lavoratore, da un settore privato, passi al settore pubblico, e così via.

Concordo perfettamente con il collega Giovanardi sulla necessità di estendere il campo di applicazione della legge all'Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori, ma mi rivolgo al Governo per chiedere se alle volte non vi siano casi analoghi. Anche se dovessimo accettare l'emendamento Giovanardi, con ciò il problema non sarebbe chiuso. In questa prospettiva chiedo quindi al collega Giovanardi se non ritiene invece opportuno impegnare il Governo in questa indagine, affinché, eventualmente con una seconda iniziativa che riprenda tutto il contesto della disciplina fissata con il disegno di legge n. 2165, sia possibile estendere rapidamente queste norme ai lavoratori provenienti da altri enti.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esatta portata dello stesso articolo 6, che fissa un termine, il quale scatta dal momento in cui entra in vigore il provvedimento, per farne derivare tutte le conseguenze, a mio avviso correttamente.

Tutti coloro che hanno risolto in un modo o in un altro il precedente rapporto di lavoro con gli istituti originari, come possono far valere oggi il diritto ad un trattamento legato ad una legge che solo successivamente alla cessazione del rapporto è destinata ad operare?

A me sembra non sia da condividere l'emendamento preannunciato dal collega Giovanardi, pur se mi rendo conto che vi possono essere delle persone — mi auguro poche — che potevano avere anche un miglior trat-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

tamento nel momento in cui hanno interrotto il loro rapporto di lavoro.

Per concludere, il relatore, anche per rispondere alle attese delle categorie interessate, è dell'avviso di non apportare alcun emendamento al fine di giungere in fretta ad una rapida approvazione del provvedimento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho seguito personalmente al Senato il provvedimento che è oggi al nostro esame e devo dire con molta franchezza alla Commissione di aver tentato di bloccare la discussione e di aver chiesto il rinvio in Aula anche in considerazione del gran numero di emendamenti che si andavano presentando.

In fondo il provvedimento ha una sua logica nel voler disciplinare le modalità del trattamento relativo a pensioni, indennità di anzianità e assistenza di malattia del personale proveniente dalle case di cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto George Eastman, costituite in enti ospedalieri.

In particolare, il provvedimento prevede che il trattamento di pensione debba essere erogato dalla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali ed il trattamento di fine rapporto di lavoro ed assistenza di malattia dall'INADEL.

È previsto il trasferimento dei contributi finora versati alle gestioni previdenziali cui i lavoratori interessati sono attualmente iscritti. Il disegno di legge contiene una norma di salvaguardia al fine di assicurare ai lavoratori interessati un trattamento previdenziale non inferiore a quello che avrebbero percepito qualora fossero rimasti alle dipendenze degli enti di provenienza.

Nello stesso tempo devo dire che mi rendo perfettamente conto di quanto ha sostenuto il collega Giovanardi nel corso del suo intervento: ho avuto delle premure affinché siano compresi nel provvedimento anche i dipendenti degli ospedali già appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta, dipendenti che forse si trovano, salvo un esame più approfondito, in condizioni perfettamente analoghe.

Non credo, però, sia opportuno in un momento come questo fermare il provvedimento al nostro esame, mentre sono dell'avviso di rinviare ad un momento successivo la definizione di problemi che eventualmente restassero aperti. Naturalmente, sarà necessario

sottoporre la questione al Ministero della sanità, per accertare se effettivamente la natura degli enti interessati e i rapporti di lavoro attuali e precedenti dei dipendenti degli enti stessi siano veramente in analogia con quelli già previsti dal disegno di legge.

Quindi, per tutte queste considerazioni pregherei i colleghi di voler approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge siamo in attesa del parere della V Commissione; e pertanto è opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1973.

Essendo assente il relatore, onorevole Pavone, illustrerò io stesso il provvedimento al nostro esame.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, prevede il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale.

Era previsto dal predetto decreto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale operasse per permettere l'intervento finanziario del Fondo sociale europeo, ma non erano stati predisposti in tempo utile gli strumenti legislativi. L'articolo 17 del decreto di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di istruzione professionale prevedeva infatti che entro il 31 dicembre 1972 si dovesse provvedere con decreto del Presi-

dente della Repubblica, da emanare su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, al riordinamento del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nonché alla costituzione di apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, per lo svolgimento di funzioni statali residue, finanziate anche con il fondo predetto, ivi comprese quelle di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto.

Siccome nel trasferimento delle funzioni alle regioni una parte delle competenze che riguardavano l'istruttoria erano rimaste all'amministrazione statale, e dal momento che quest'ultima poteva predisporre determinati programmi di formazione professionale attraverso istituti pubblici e privati, noi ci siamo trovati senza un decreto che consentisse di poter utilizzare le aliquote di intervento del Fondo sociale della Comunità europea per la formazione professionale.

Do ora lettura dell'articolo 8 del provvedimento della Comunità con il quale sono stabilite le aliquote di intervento: « Il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50 per cento delle spese imputabili a favore di azioni realizzate da pubbliche amministrazioni, da enti di diritto pubblico e da enti paritetici sociali che hanno compiti d'interesse pubblico. Il contributo è concesso anche a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato a condizione che le pubbliche autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati garantiscano il buon esito delle operazioni. In questo caso il Fondo interviene per un importo pari a quello delle spese assunte dalle pubbliche autorità ».

Ora, abbiamo la possibilità di acquisire un finanziamento che la Comunità mette a disposizione dello Stato italiano in quanto una misura analoga venga predisposta anche a carico del Fondo del Ministero del lavoro.

L'attuale normativa tocca, a mio parere, un problema costituzionale piuttosto delicato, relativo alle competenze alle regioni in materia di formazione professionale. Ma è da porre in evidenza un aspetto particolare: se noi ridiamo al Ministero del lavoro la facoltà di permettere l'intervento finanziario del Fondo sociale europeo, non sottraiamo, in realtà, delle competenze alle regioni, anche se bisogna rilevare che in questo modo il Ministero ottiene un ampliamento di quelle funzioni residue che già sono state stabilite.

Pertanto, il disegno di legge in esame non costituisce una deroga al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, né sottrae competenze alle regioni, ma mira esclusivamente a far beneficiare l'Italia di un contributo del Fondo sociale europeo pari a circa cento miliardi annui. In questo quadro sono da ricondurre le competenze residue del Ministero del lavoro, previste dal decreto del Presidente della Repubblica già menzionato, per contributi finanziari ad enti di formazione professionale aventi carattere nazionale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ARMATO. Innanzitutto dichiaro di essere favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione. Desidero però aggiungere di non essere del tutto tranquillo per quel che riguarda la costituzionalità del provvedimento. È vero, come ha detto il Presidente Zanibelli, che siamo in presenza di un regime misto per quanto concerne la attività di formazione professionale. Pertanto ritengo che sarebbe stato più opportuno prevedere non già unicamente un parere delle regioni, ma che le stesse potessero formulare proposte sull'argomento, sostituendo all'articolo 1 le parole « sentite le regioni interessate » con le altre: « su proposta delle regioni interessate ».

Inoltre, vorrei chiedere al rappresentante del Governo di fornirci notizie circa l'azione volta ad utilizzare i contributi comunitari in larga misura perduti dall'Italia — e spero che questa mia affermazione venga smentita — a causa della deficienza dell'amministrazione pubblica. Il nostro paese, infatti, che avrebbe potuto godere più degli altri della CEE dei contributi del Fondo sociale europeo, si è trovato, a causa della inidoneità della propria burocrazia, in condizioni di difficoltà rispetto a paesi come la Germania, l'Olanda e la Francia.

Altra mia preoccupazione è che l'addestramento professionale finanziato dalla CEE, che garantisce un presalario ai giovani che frequentano i corsi comunitari, finisca con l'essere in contrasto con il sistema italiano, che invece non garantisce ai giovani alcun presalario. Pertanto mi sembra opportuno sottolineare l'esigenza di una armonizzazione amministrativa in questo settore.

NOBERASCO. Anch'io desidero esprimere dei dubbi circa la costituzionalità dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. La formazione professionale è di competenza

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

esclusiva delle regioni, e la dimensione internazionale dell'oggetto del disegno di legge non basta a superare le perplessità sollevate, le quali consigliano di acquisire su tale argomento il parere della I Commissione affari costituzionali. Sorge, infatti, una questione di principio che investe tutta la potestà legislativa delle regioni, le quali, pur non essendo soggetti internazionali, possono tuttavia esercitare la potestà legislativa in materie che hanno evidenti riflessi di carattere internazionale: basti pensare alle leggi in materia turistica.

Per questo motivo ritengo opportuno conoscere il parere della I Commissione permanente.

Sono invece favorevole all'articolo 2, perché sappiamo tutti che in materia di formazione professionale si erano determinate disparità di trattamento tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, ai danni delle prime.

Il Fondo sociale europeo è nato anche in seguito ad una valutazione della indispensabilità di una specie di cassa conguagli, il che ha rappresentato uno dei limiti maggiori del nostro paese, sia pure nel quadro di una politica comunitaria. L'Italia infatti forma prevalentemente manodopera qualificata che viene poi impiegata da altri paesi europei, ed è pertanto evidente che all'Italia dovrebbe essere assegnata una quota maggiore di contributi del Fondo sociale europeo. Ebbene, non soltanto la lentezza della burocrazia ma anche la incapacità degli organi responsabili di questo settore di sfruttare le occasioni offerte dalla CEE ci hanno portato ad effettuare una specie di tamponamento, che richiede con urgenza una programmazione della formazione professionale in relazione agli obiettivi di ordine più generale che intendiamo perseguire.

Ecco allora che anche sotto il profilo di merito manteniamo sull'articolo 1 il nostro dissenso e le nostre riserve in quanto, tra l'altro, non si specifica l'indispensabilità della realizzazione di programmi di istruzione professionali omogenei con il programma di sviluppo economico nazionale che il Governo ha definito esigenza indispensabile ai fini di coordinare meglio gli interessi della sfera economica. Pertanto c'è il rischio che si arrivi ad una ulteriore proliferazione degli enti preposti alla formazione professionale, alcuni dei quali si sono costituiti solo per usufruire dei contributi statali e non per dar vita alla costituzione di nuove unità lavoratrici.

Sono queste le ragioni del dissenso del gruppo comunista sull'articolo 1 in ordine a quale chiediamo espressamente il parere della I Commissione affari costituzionali circa la sua costituzionalità.

Siamo invece favorevoli all'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ho molto apprezzato gli interventi degli onorevoli Armato e Noberasco, perché hanno sollevato alcune questioni che meritano un approfondimento ed una discussione molto più ampia.

Mi associo alla richiesta del collega Armato di chiarimenti al Governo circa la sua azione al fine di utilizzare i contributi che il Fondo sociale europeo ha messo a disposizione.

Stando al merito del provvedimento, dobbiamo riconoscere che se vi è qualcosa di cui si potrebbe discutere, circa la costituzionalità o meno, è l'originario decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale alcune funzioni residue sono rimaste al Ministero, con particolare riguardo alla formazione professionale. Oggi come oggi non è che vogliamo rimediare almeno parzialmente a tale eventuale incostituzionalità, ma stiamo cercando di agganciarci ad un meccanismo che è quello che è. Il Fondo sociale europeo, che concorda la misura dell'intervento con il Ministero, non prevede la possibilità di interventi con enti non statali, cioè regionali. Per acquisire i fondi, quindi, vi è la necessità che il Ministero sia messo in condizione di poter discutere con la Comunità.

Ma come utilizzare i fondi? Quelli messi a disposizione dal bilancio dello Stato per la formazione professionale vengono distribuiti alle singole regioni. I fondi che vengono dalla Comunità possono ricevere lo stesso criterio di ripartizione che praticamente noi utilizziamo per i fondi iscritti a carico del bilancio dello Stato? Secondo il nostro ordinamento lo potremmo fare, secondo quello comunitario no. Il Fondo sociale europeo vuole entrare nel merito dei singoli programmi. La strada che, quindi, abbiamo per utilizzare i fondi è quella di presentare dei programmi sulla base delle funzioni residue che rimangono allo Stato — e in questo caso sarebbe troppo angusto il limite entro cui lo Stato si muove — oppure quella di incanalare gli stessi fondi verso specifici programmi regio-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

nali. Mi sembra che il provvedimento si muova in queste due direzioni. Quello che dobbiamo sancire è che questa non sia la strada per ricostituire gli enti soppressi.

Confermo, quindi, che sottrazione di compiti alle competenze delle regioni nel caso specifico non ve ne è. Vi è un tentativo di conciliazione, che può forzare l'interpretazione del provvedimento, ma non mi sembra opportuno sollevare in questo caso eccezione di incostituzionalità.

Considerando anche che con questo provvedimento si eliminano alcune disparità di trattamento tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, ne raccomando la approvazione anche allo scopo di non perdere contributi oltre quelli già persi negli esercizi passati.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho molto da aggiungere a quanto già detto dal relatore.

Il provvedimento a prima vista può suscitare qualche perplessità, ma ritengo che l'articolo 1 sia assolutamente necessario perché la legislazione italiana deve essere all'altezza delle norme del Fondo sociale europeo, le quali sono obbligatorie per gli Stati facenti parte della Comunità. Non vorremmo creare una situazione che ci mette nella impossibilità di avvalerci delle provvidenze del fondo sociale. In altri settori siamo stati carenti e non abbiamo assorbito tutto quanto avrebbe potuto essere assorbito. In questo caso, commetteremmo la mancanza di non predisporre gli strumenti legislativi necessari.

Non ho dubbi per quanto riguarda la costituzionalità delle norme e raccomando quindi con tranquillità di coscienza alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Armato, già alcuni mesi fa ho avuto l'onore di esporre un'ampia relazione su questo punto in sede di Commissione affari esteri; quindi provvederò a fare aggiornare la documentazione in modo da poter essere esauriente.

ARMATO. Nel disegno di legge c'è un richiamo alla delibera del Consiglio dei ministri del 1971; ma l'onorevole rappresentante del Governo sa che quella delibera costituisce una modifica ad una decisione presa in precedenza, quindi il discorso del consuntivo vale non dal 1971, ma dal 1965.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ho già detto, la relazione che feci alla Commissione affari esteri fu ritenuta soddisfacente; quindi farò aggiornare i dati per poter rispondere esaurientemente al collega Armato.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge siamo in attesa del parere da parte della Commissione bilancio; inoltre, raccogliendo anche l'invito dell'onorevole Nobrasco, solleciterò il parere della Commissione affari costituzionali. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO